

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)895

Vol. 1980/0279

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE IL REGIME DA APPLICARE
ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA
IUGOSLAVIA A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

EXPOSE DES MOTIFS

Le 16 octobre, la Commission a transmis au Conseil des propositions concernant l'ouverture des négociations avec la Yougoslavie en vue d'adapter les accords entre la Communauté et la Yougoslavie pour tenir compte de l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes (1). Le Conseil n'a pas encore donné l'autorisation à la Commission d'engager de telles négociations avec la Yougoslavie et à cet effet, en vue d'éviter un vide juridique, la Communauté doit fixer d'une manière autonome, le régime applicable aux importations en Grèce de produits originaires de la Yougoslavie.

Le régime provisoire de trois mois qu'il est proposé d'appliquer à la Yougoslavie est analogue à celui qui sera appliqué à d'autres pays tiers préférentiels de la Communauté qui ont déjà signé des protocoles avec la Communauté, et devrait être suffisant pour la négociation du protocole.

La Commission considère que la Yougoslavie ne doit pas être traitée comme pays tiers sur le marché grec à partir du 1.1.1981, l'absence d'un protocole ne pouvant pas être imputée à la Yougoslavie puisque la Commission n'a pas encore reçu de directives de négociation.

En ce qui concerne le point fondamental des difficultés, à savoir le "baby beef", la Commission suggère d'appliquer dès le 1er janvier 1981 le régime préférentiel de l'Accord en supprimant, pendant la durée des mesures autonomes, les limitations mensuelles des exportations prévues par l'accord.

Elle estime qu'une telle formule évite de préjuger les positions futures de négociation de l'accord d'adaptation. Le risque de voir le marché de la Communauté "envahi" pendant cette période est extrêmement limité, le temps n'étant pas suffisant pour bouleverser les courants normaux d'exportations, et le régime préférentiel ne permettant pas, en tout état de cause, dans les conditions actuelles du marché, de brusques augmentations des possibilités d'exportations. Enfin, la Communauté dispose de toute façon de la clause de sauvegarde, arme très dissuasive dans ce secteur, vis-à-vis de la Yougoslavie, compte tenu d'un passé récent.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE IL
REGIME DA APPLICARE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI
DELLA IUGOSLAVIA IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando la necessità di concludere un protocollo, qui di seguito chiamato il protocollo, relativo all'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, qui di seguito chiamato l'accordo (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità; considerando che, in attesa di questo protocollo, è opportuno che la Comunità disponga, sin dall'adesione e per un periodo limitato, le misure autonome adeguate,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con decorrenza 1° gennaio 1981 e sino al 31 marzo 1981, il regime da applicare alle importazioni in Grecia originarie della Jugoslavia è quello che risulta dalle disposizioni dell'accordo, modificata in conformità dell'allegato al presente regolamento.

(1) GU n L 130 del 27.5.1980, pag. 2

2. Durante il periodo di cui al paragrafo precedente, il volume mensile dell'importazione nella Comunità dei prodotti enumerati nell'allegato C dell'accordo fissato dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), dello stesso per l'applicazione delle riduzioni dei prelievi, potrà essere superato senza che ciò incida sul volume annuo che risulta dall'applicazione dell'articolo stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e va applicato direttamente in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

MODIFICHE DA APPORTARE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO TRA LA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDE-
RATIVA DI IUGOSLAVIA PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA RE-
PUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica applica, con decorrenza 1° gennaio 1981, un dazio che riduce del 10% il divario tra il dazio di base e il dazio che risulta dall'applicazione dell'accordo.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base sul quale la riduzione di cui all'articolo 1 va effettuata per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica alla Iugoslavia al 1° luglio 1980.

2. Per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla tariffa n. 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, tuttavia, il dazio di base è di 17, 2% ad valorem.

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica, con decorrenza 1° gennaio 1981, riduce le tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Iugoslavia al 90% del tasso di base.

2. Per ciascun prodotto, il tasso di base sul quale la riduzione di cui al paragrafo 1 va effettuata è il tasso che la Repubblica ellenica applica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

3. Qualsiasi tassa avente effetto equivalente o un dazio doganale all'importazione, introdotta dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Repubblica ellenica e la Iugoslavia, viene soppressa il 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Per quanto riguarda i prodotti enumerati nell'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali contemplati o calcolati saranno applicati ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Le importazioni in Grecia provenienti dalla Iugoslavia non debbono, in nessun caso, essere effettuate a tasse di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

Articolo 5

1. L'elemento variabile che la Repubblica ellenica può applicare ai prodotti che formano oggetto del regolamento 1059/69 originari della Iugoslavia viene adeguato tramite l'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica.

2. Per i prodotti che formano oggetto del regolamento 1059/69, enumerati anch'essi nell'allegato I del presente allegato, la Repubblica ellenica riduce, in conformità dei calendari di cui all'articolo 1, la differenza tra :

- l'elemento fisso del dazio che la Repubblica ellenica deve applicare al momento dell'adesione e
- il dazio (diverso dall'elemento variabile) che risulta dalle disposizioni dell'accordo.

Articolo 6

1. La Repubblica ellenica può continuare a sottoporre a restrizioni quantitative i prodotti di cui agli allegati V e VI dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, originari della Iugoslavia e nei confronti dei paesi terzi per i quali è d'applicazione il regolamento CEE n. 926/79.

2. Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti.

La Iugoslavia partecipa ai contingenti globali riservati ai paesi per i quali è d'applicazione il regolamento CEE n. 926/79.

Articolo 7

1. La cauzione e le somme da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 con riferimento alle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia sono ridotte del 25% con decorrenza 1° gennaio 1981.

2. Per quanto riguarda i prodotti enumerati all'allegato II del trattato CEE, le tasse aventi effetto equivalente a dazi e le misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, regime di pagamento in contanti, convalida di fatture, ecc.) verranno soppresse dalla Grecia, sin dall'adesione, nei confronti dei prodotti originari della Iugoslavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
ex 15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente , gregge
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
Capitolo 21	
ex 21.04	"chutney" di mango liquido
ex 21.06	Lieviti naturali vivi

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
ex 22.09	Acquaviti di prugne dette "sljivovica" presentate in recipienti contenenti due litri o meno
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate ; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche
27.16	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico ; oleum
28.09	Acido nitrico ; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido bórico e anidride bórica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica ; idrossido di potassio (potassa caustica) ; perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio ; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NC - D)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono : — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosforici, esclusi : — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calcei naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcei con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; trita di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la tintura del cuoio ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non retrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.U.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivia, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	
ex 35.01	Colle di caseina
ex 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine, escluse ovoalbumina e lattoalbumina
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittilocolla solida
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce 35.07) e loro derivati; polvere di pelle trattata o non al cromo
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07 Capitolo 36	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; pecci vegetali di ogni specie; pece da burrai e preparazioni simili a base di colofonia o di pecci vegetali; leganti per ancore da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solorati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esatlorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloturo di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci da n. 39.01 al n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, faturato (tactus) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vesuizio per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correghiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiai, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « milennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricamo, le carte native e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per telefoni, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatto, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbiancati, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovate e teltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, toghe e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare) di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento)
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di sctoria o quelli di - granito -
68.12	Lavori di amianto cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02,
	apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in togli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in togli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.), vetri nnni in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più togli aderenti tra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Dannigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetture per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhiali e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCC D)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:
a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16	
b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	
c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35	
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.08 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da treno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trincante o dentata (compresi i roncoli echiudibili, diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame)

Numero della voce escludere N.C.D.	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusa la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, muniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Formi da panettiera e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; peso per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverifere, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre ruote o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafetri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione, boccole a vite, per esempio, annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Tela senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetri e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttivi, protettivi o altri), occhialetri, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni fucili, cartucce con palle e palloni per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili, esclusa la voce 94.02

Numero della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolino della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli : modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO II

N. delle rubriche doganali comune	Designazione delle merci	Quantità previste dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	100 t
ex 73.37	Caldaje (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; — Caldaje per il riscaldamento centrale	2,500 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaje a vapore) ; caldaje dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	2,500 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	3,000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a nœud, a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici con un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a nœud, a nastri flessibili, ecc.)	200,000 UCE

FICHE FINANCIERE

Les conséquences sur les ressources propres du régime proposé en raison de l'adhésion de la Grèce aux Communautés sont négligeables et intégrées aux prévisions triennales 1980-82.

En effet, en vertu de l'article 126 de l'Acte d'adhésion, les droits de douane versés par la Grèce au budget communautaire à titre de ressources propres, sont calculés comme si elle appliquait dès l'adhésion les taux résultant du tarif douanier commun et les taux réduits résultant des préférences tarifaires appliquées par la Communauté.